



# COMUNE DI BORGHI

Provincia di Forlì - Cesena

P.zza A. Lombardini, 7

47030 - Borghi

C.F. e P.IVA 00664610409

tel 0541.947405/947411

*UFFICIO TRIBUTI*

## IMU 2023

SONO CONFERMATE LE ALIQUOTE E DETRAZIONI APPROVATE PER L'ANNO 2021 (DELIBERA C.C. NR. 32 DEL 23/12/2020).

SI RIPORTANO DI SEGUITO LE ALIQUOTE:

<b>ABITAZIONE PRINCIPALE</b> classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 (cd. ab. di lusso) e relative pertinenze	Aliquota <b>6,00 x mille</b>
<b>FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE</b> (di cui all'art.9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n.557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n.133	Aliquota <b>1,00 x mille</b>
<b>FABBRICATI COSTRUITI E DESTINATI DALL'IMPRESA COSTRUTTRICE ALLA VENDITA</b> (cd. immobili merce, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati) <b>A decorrere dal 1° gennaio 2022</b> i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, finché permane tale destinazione e non sono in ogni caso locati, <b>sono esenti dall'IMU.</b>	Aliquota <b>2,00 x mille</b> (fino al 31/12/2021)
<b>TERRENI AGRICOLI</b> (tenuto conto dei criteri di <u>esenzione</u> individuati dalla circolare del Ministero delle Finanze n.9 del 14 giugno 1993, pubblicato nel supplemento ordinario n.53 della Gazzetta Ufficiale n.141 del 18 giugno 1993 relativamente ai Comuni montani o <b>parzialmente montani/collinari</b> , nonché dell' <u>esenzione</u> a favore dei terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'art. 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione;	Aliquota <b>7,6 x mille</b>
<b>IMMOBILI AD USO PRODUTTIVO CLASSIFICATI NEL GRUPPO CATASTALE D</b>	Aliquota <b>9,6 x mille</b> (La quota fissa del 7,6 x mille è riservata e versata a favore dello Stato, la quota del 2,0 x

	mille è versata a favore del Comune)
<b>IMMOBILI AD USO COMMERCIALE CLASSIFICATI NEL GRUPPO CATASTALE C</b> (immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753)	Aliquota <b>9,6 x mille</b>
<b>IMMOBILI LOCATI A CANONE CONCORDATO</b> (Unità immobiliari (ed alle pertinenze annesse) interamente locate – alle condizioni definite negli <u>accordi</u> tra le organizzazioni delle proprietà edilizie e quelle dei conduttori ( <u>canone concordato</u> ) dal soggetto passivo di imposta alle persone fisiche che le utilizzano come abitazione principale. In base al c.2, art. 1 del D.M. 14 luglio 2004 “ <i>per quei comuni per i quali non siano mai stati definiti accordi ai sensi dell’art.2, comma 3, della legge n.431/1998, così come previsto dal comma 1, art. 1 dello stesso D.M., si fa riferimento all’Accordo vigente nel comune demograficamente omogeneo di minore distanza territoriale anche situato in altra Regione</i> ”. Tali unità immobiliari godono della riduzione di imposta del 25%.	Aliquota <b>7,00 x mille</b>
<b>IMMOBILI (Abitazione) in COMODATO</b> a parenti in linea retta (genitori/figli) Riduzione base imponibile al 50% contratto di comodato registrato e requisiti di cui all’art.1, c.747, lett. c) L. 27/12/2019, n.160	Aliquota <b>10,6 x mille</b>
<b>AREE FABBRICABILI</b>	Aliquota <b>10,6 x mille</b>
<b>IMMOBILI DIVERSI dall’abitazione principale e diversi da quelli sopra indicati</b>	Aliquota <b>10,6 x mille</b>

## DETRAZIONI

In base all'art. 1, comma 749, della Legge n. 160/2019, dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. Se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di esse proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.